



Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa

U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti

Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia – tel. 0522/456367 – fax 0522 456037

mail: garesenzacarta@comune.re.it

PEC: uocappalticontratti@pec.comune.re.it

Profilo di committente: <http://www.comune.re.it/gare>

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva nell'ambito del Piano Stralcio "Cultura e Turismo", Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 – Progetto "Ducato Estense" - Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale - Componente funzionale restauro e riqualificazione funzionale di Viale Umberto I (tratto Via Codro/Via Magati). **CIG 7056196D22**

Risposte a Quesiti n. 1

Quesito A

Per le attività inerenti alla progettazione impiantistica il subappalto è vietato od è consentito?

Risposta al Quesito A

Come riportato al punto 13 del Disciplinare di Gara, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l'affidatario degli incarichi di progettazione non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali e, comunque, resta ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Pertanto, per quanto concerne la progettazione impiantistica, è necessario valutare se tale attività sia riconducibile ad una o più delle tipologie precisate nel suddetto articolo di legge.

Quesito B

In sede di presentazione della documentazione di gara, l'operatore economico offerente deve indicare il/la professionista/società a cui/alla quale saranno affidate attività in regime di subappalto ?

Risposta al Quesito B

Come disposto dall'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, l'indicazione della terna di subappaltatori è obbligatoria nel caso di procedure d'appalto aventi a base di gara un importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del medesimo decreto e per le quali non sia necessaria una particolare specializzazione. Non ricorrendo tali ipotesi e considerato che la Stazione Appaltante non si è avvalsa della facoltà di ricorrervi, l'operatore economico offerente non è obbligato ad indicare il/i subappaltatore/i, fatta comunque salva la possibilità di operare in tal senso a discrezione dell'operatore stesso.

Nel caso l'offerente intendesse attivare il subappalto, è comunque obbligatorio dichiararlo in sede di presentazione della documentazione di gara. A tal fine, l'offerente può compilare la lettera D. della parte II "Informazioni sull'operatore economico" del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), predisposto dalla Stazione Appaltante e pubblicato sul sito internet istituzionale in "Avvisi e bandi di gara – Profilo di committente".

Quesito C

Nel caso di presentazione della documentazione di gara da parte di una ATP/RTP (Associazione/Raggruppamento temporaneo di professionisti) non ancora legalmente costituita, è corretto che l'offerente sottoscrittore della documentazione indichi di agire come legale rappresentante di tale ATP/RTP sebbene essa non sia ancora costituita ?

Risposta al Quesito C

Nel caso di costituenda ATP/RTP si rimanda nello specifico ai punti 19 e 20 del Disciplinare di Gara. Si precisa comunque che tutti gli operatori economici che faranno parte della ATP/RTP non ancora costituita dovranno sottoscrivere tutti i documenti che verranno presentati in sede d'offerta. In particolare, se verrà utilizzato il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) predisposto dalla Stazione Appaltante, ciascun operatore economico dovrà predisporre, sottoscrivere e presentare tale documento, nonché la Relazione Tecnico Illustrativa e gli allegati A "Dichiarazione di impegno a costituire ATP", B2 "Modulo di offerta TEMPO per ATP" e C2 "Modulo di offerta ECONOMICA per ATP".

Quesito D

A pagina 22 del Disciplinare di Gara, al subcriterio A.1 è riportato il seguente testo: "La Commissione Giudicatrice valorizzerà i servizi svolti con maggiore elementi di affinità, per tipologia e complessità, a quelli oggetto dell'affidamento, con particolare riferimento a interventi svolti per committenze pubbliche e sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara".

Si chiede se trattasi di refuso o se effettivamente si intenda svaloriare le esperienze condotte con Soprintendenze con altra competenza territoriale. In caso di conferma delle indicazioni del Disciplinare si chiede altresì con quali modalità si ritenga quantificabile tale minusvalenza sul totale dei 15 punti assegnati al subcriterio.

Risposta al Quesito D

Si precisa che, per mero errore materiale, al punto 22.3 – Subcriterio A.1 del Disciplinare di Gara è stato riportato un testo parzialmente inesatto e che, pertanto, il testo è da intendersi come segue:

"subcriterio A.1: la Commissione Giudicatrice valorizzerà i servizi svolti con maggiori elementi di affinità, per tipologia e complessità, a quelli oggetto dell'affidamento, con particolare riferimento a interventi svolti per committenze pubbliche e su beni sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

Fermo restando tutto il resto, compresa la scadenza di presentazione delle offerte.

f.to Il Dirigente
Dott. Roberto Montagnani